

Proposta emendativa 7.100. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3513

- 7.100.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016 [nascondi](#)
- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016 [apri]

7.100. [approvato](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I Relatori

7.100.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I Relatori

Proposta emendativa 1.03. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3513

1.03. (nuova formulazione)

• pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016 [[apri](#)]

1.03.(nuova formulazione) [approvato](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016».

Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Fontana Cinzia Maria, Ginefra Dario, Sanga Giovanni, Cenni Susanna, Guerra Mauro, Palese Rocco, Latronico Cosimo